



Data di pubblicazione: 03/05/2018

Nome allegato: *Capitolato SA giardinaggio 2018.pdf*

CIG: ZD62355CB5 (LOTTO 2); ZBE2355C1F (LOTTO 1);

Nome procedura: *Procedura MePA destinata all'affidamento dell'accordo quadro per il servizio di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi negli stabili INPS dell'Emilia Romagna - anno 2018*



**Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Emilia Romagna
Via Milazzo 4/2 – 40121 Bologna**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Accordo Quadro per il servizio di giardinaggio e manutenzione aree verdi
negli stabili INPS dell'Emilia Romagna
(art. 54 del D.lgs. 50/2016)
Anno 2018**

CIG LOTTO 1: ZBE2355C1F
CIG LOTTO 2: ZD62355CB5

Sommario

| | |
|--|----|
| PREMESSA..... | 4 |
| CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO | 4 |
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto | 4 |
| Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro | 5 |
| Art. 3 - Luogo di esecuzione dell'Accordo Quadro..... | 5 |
| Art. 4 - Forma dell'appalto, importo dei singoli lotti, prezzi applicati. | 6 |
| Art. 5 - Lingua ufficiale | 8 |
| Art. 6 - Documenti contrattuali..... | 8 |
| Art. 7 - Norme e prescrizioni integrative..... | 8 |
| Art. 8 - Norme generali sui materiali, i macchinari impiegati e l'esecuzione | 9 |
| CAPO 2: TERMINI PER L'ESECUZIONE..... | 10 |
| Art. 9 - Consegna dell'accordo quadro e inizio degli interventi..... | 10 |
| Art. 10 - Modalità di affidamento per gli interventi specifici di manutenzione a mezzo di contratti applicativi in regime di accordo quadro - Contabilizzazione..... | 10 |
| Art. 11 Penali..... | 13 |
| Art. 12 - Sospensioni e proroghe..... | 13 |
| Art. 13 - Programma esecutivo degli interventi e cronoprogramma..... | 14 |
| Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto | 14 |
| Art. 15 - Fallimento dell'Assuntore | 14 |
| Art. 16 - Rappresentante dell'Assuntore, domicilio - Direttore di cantiere..... | 15 |
| CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE..... | 15 |
| Art. 17 - Call center e servizio fax..... | 15 |
| ART. 18 - Riprese video fotografiche..... | 15 |
| CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA..... | 15 |
| Art. 19 – Cauzione definitiva | 15 |
| CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA | 16 |
| Art. 20 - Remunerazione degli interventi e pagamenti dei corrispettivi..... | 16 |
| Art. 21 - Pagamenti a saldo dell'accordo quadro..... | 17 |
| Art. 22 - Ritardi nel pagamento..... | 17 |
| Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo | 17 |
| Art. 24 - Revisione prezzi..... | 17 |
| Art. 25 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti | 17 |
| CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 18 |
| Art. 26 - Norme di sicurezza | 18 |
| Art. 27 - Sicurezza delle lavorazioni | 18 |

| | |
|--|----|
| CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 19 |
| Art. 28 - Subappalto | 19 |
| Art. 29 - Responsabilità in materia di subappalto..... | 20 |
| Art. 30 - Pagamento dei subappaltatori..... | 20 |
| CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO | 20 |
| Art. 31 - Accordo bonario e transazione | 20 |
| Art. 32 - Definizione delle controversie | 20 |
| Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera..... | 20 |
| Art. 34 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) | 21 |
| Art. 35 - Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto. | 22 |
| CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE | 22 |
| Art. 36 - Ultimazione del servizio e manutenzione | 22 |
| Art. 37 - Conto finale..... | 22 |
| Art. 38 - Termini per la verifica di regolare esecuzione del contratto | 22 |
| CAPO 10 – NORME FINALI..... | 23 |
| Art. 39 - Tracciabilità dei pagamenti..... | 23 |
| Art. 40 - Sopralluoghi in sede di offerta. | 24 |
| Art. 41 - Utilizzo di materiale riciclato..... | 24 |

PREMESSA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire adeguati e tempestivi interventi di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi a servizio degli immobili di proprietà o gestiti nell'Emilia Romagna, attraverso un sistema di interventi puntuali da eseguire su richiesta della Stazione Appaltante, intende stipulare un accordo quadro con un unico operatore economico – per singolo lotto - cui affidare detti interventi che, nel corso della vigenza dell'accordo, dovessero rendersi necessari.

Il ricorso all'istituto dell'accordo quadro, previsto obbligatoriamente per i servizi e i lavori di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile all'Istituto per consentire di eseguire/affidare le attività in oggetto, man mano che l'esatta misura e l'entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato già a monte, mediante apposita procedura selettiva, senza dovere per ogni singolo ordinativo attivare lunghe e complesse procedure di scelta del contraente, o vincolare l'Istituto in una predeterminata cadenza di operazioni, non sempre possibile.

Il presente capitolato è finalizzato a definire le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto che dovranno essere:

- svolte presso gli immobili, attuali o futuri, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, ed elencati nel successivo art. 3, da non ritenersi esaustivo e comunque vincolante per l'Assuntore in caso di cambiamento della localizzazione dell'immobile nell'ambito dello stesso Comune o Provincia;
- finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l'esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire la piena utilizzazione degli edifici.

CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- 1.1 Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei Contratti" (d'ora in avanti anche "**Codice**"), definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato "Assuntore") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata "Stazione Appaltante"), in occasione dell'affidamento degli interventi in epigrafe, preventivi e/o al guasto, presso gli immobili e relativi spazi esterni (attuali o futuri), a disposizione della Direzione Regionale Inps Emilia Romagna, ed elencati nel successivo **Allegato A**.
- 1.2 Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, gli interventi di cui sopra, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili della Direzione Regionale Inps Emilia Romagna, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati.
- 1.3 L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
- 1.4 L'esecuzione delle lavorazioni deve essere effettuata secondo le regole dell'arte e le vigenti norme, in modo particolare quelle inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
- 1.5 Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Assuntore potrà effettuare interventi in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest'ultima potrà rivolgersi, per particolari esigenze proprie o dei propri Conduttori, anche ad imprese diverse dall'Assuntore.

- 1.6 E' comunque escluso che l'Assuntore possa svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla stazione Appaltante, alcun intervento se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante medesima, o confermati dalla medesima in caso di estrema urgenza con le modalità di cui ai successivi articoli. Non è prevista pertanto alcuna ratifica di interventi che siano eseguiti a seguito di ordinazione verbale o scritta di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante.
- 1.7 Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

- 2.1 L'accordo quadro avrà decorrenza **dalla data di stipula del contratto generale di accordo, fino al 31/12/2018.**
- 2.2 L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente capitolato.
- 2.3 L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza e travalicante il termine temporale suddetto: in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Assuntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
- 2.4 **L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.**

Art. 3 - Luogo di esecuzione dell'Accordo Quadro

- 1.1 Le prestazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere svolte presso immobili di proprietà e/o gestito dalla Direzione Regionale Inps Emilia Romagna, I lotti sono specificati nella seguente tabella:

LOTTO N.1

| Provincia | Comune | Indirizzo |
|---------------|-----------|----------------------------------|
| Parma | Parma | Viale Basetti n.10 |
| Reggio Emilia | Reggio E. | Via della Previdenza Sociale n.6 |
| Modena | Modena | Viale Reiter n.72 |
| Bologna | Bologna | Via Milazzo n.4/2 |
| | Bologna | Via Gramsci n.6 |

LOTTO N.2

| Provincia | Comune | Indirizzo |
|-----------|------------|--------------------------|
| Ferrara | Ferrara | Viale Cavour n.164 |
| Bologna | Imola | Via G. Garibaldi n. 54 |
| Forlì | Forlì | Viale della Libertà n.48 |
| | Cesenatico | Via C. Colombo n.32 |
| Rimini | Rimini | Via Macanno n.25 |

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| Ravenna | Ravenna | Via R. Gessi n.24 |
|---------|---------|-------------------|

- 1.1 Si segnala all'attenzione dell'Assuntore la particolare natura che alcune aree possono rivestire in ragione della presenza di personale INPS o di Pubblico, per la quale si richiede vengano adottate adeguate misure di sicurezza e, in casi particolari, disponibilità ad eseguire le prestazioni di sabato o di domenica nel caso in cui se ne ravvisi la necessità o l'urgenza;

Art. 4 - Forma dell'appalto, importo dei singoli lotti, prezzi applicati.

- 4.1 L'appalto è dato a misura, ai sensi dell'art.3, c.1 lett. eeeee, e art. 59 c. 5 bis del Codice, entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro.
- 4.2 L'importo complessivo massimo a base di gara dell'Accordo quadro, per il periodo contrattuale indicato all'art. 2, è stabilito **per competenza dei singoli lotti** nella seguente misura:

| Lotto | Importo max | Oneri sicurezza | Importo totale |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| LOTTO N.1 | € 17.500,00 | € 350,00 | € 17.850,00 |
| LOTTO N.2 | € 13.400,00 | € 268,00 | € 13.668,00 |

I suddetti importi potranno essere aumentati – ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante – fino al 20% dell'importo di contratto, e l'Assuntore dovrà eseguire i relativi interventi agli stessi prezzi contrattuali e con le medesime modalità dell'accordo.

- 4.3 Gli **oneri per la sicurezza**, il cui onere relativo è **non** ribassabile, sono stati stimati quantificando i costi di sicurezza aziendali in misura presunta pari al **2,00%** dell'importo presunto massimo delle lavorazioni eseguibili. Poiché comunque l'ammontare di tali oneri sarà correlato alla tipologia e alle circostanze degli interventi di volta in volta ordinati, il loro importo effettivo - non ribassabile - verrà definito in sede di formulazione dei singoli ordinativi d'intervento se si verificheranno le relative condizioni di interferenza, e su motivata decisione della Direzione del Servizio.
- 4.4 Le lavorazioni oggetto degli interventi previsti nel presente Accordo sono indicativamente definite tra quelle di cui all'Elenco Prezzi allegato.
- 4.5 All'Accordo Quadro sarà data attuazione con la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di appositi "**Ordinativi**" (*che devono intendersi, d'ora in poi, come singoli **Contratti Applicativi** dell'Accordo Quadro*) per l'esecuzione, nel contesto dei suddetti Ordinativi, degli specifici interventi, secondo le modalità stabilite al successivo art.10.
- 4.6 L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra presuntivamente indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Assuntore.
- 4.7 Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a emettere **Ordinativi** fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa il minimo garantito.
- 4.8 Con la stipulazione dell'Accordo Quadro l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei singoli **Ordinativi**.
- 4.9 Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione delle lavorazioni, e con i soli limiti prescritti nell'art. 106 del Codice.
- 4.10 L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione dei ribassi offerti in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno

rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti alle lavorazioni.

- 4.11 Nell'importo dell'appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola lavorazione completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione del Servizio, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche eventualmente richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse, o dei rapporti di conferimento alla discarica autorizzata dei materiali di risulta.
- 4.12 L'Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutte le prestazioni inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione del Servizio.
- 4.13 L'importo delle lavorazioni a misura, di cui al presente Capitolato, sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzi di riferimento di seguito specificati, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore.
- 4.14 Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dall'Elenco Prezzi allegato.
- 4.15 Gli importi riportati nel computo metrico dei preventivi redatti ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 9, del presente Capitolato speciale di Appalto, saranno così indicativamente calcolati: **A)** alla singola voce del listino va applicato il ribasso d'offerta; **B)** al valore di cui al punto **A** vanno aggiunti i costi della sicurezza, stimati nel 2% dell'importo A), salvo diversa determinazione della Direzione del Servizio.
- 4.16 Per eventuali nuovi prezzi non presenti nel listino di riferimento, si dovrà procedere con una apposita quantificazione delle singole forniture e lavorazioni, da condurre seguendo i criteri di cui al precedente comma.
- 4.17 Per tutte le prestazioni il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dai Prezzi di cui sopra. Solo in caso di interventi richiesti in regime di urgenza o in caso di prestazioni rese in orario notturno (dopo le 22:00) o in giornate festive, il prezzo orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 20%.
- 4.18 Variazioni durante l'arco di validità dell'accordo quadro potranno essere apportate in virtù dell'evoluzione logistica in atto, nell'ambito delle singole Provincie, senza che ciò possa costituire pregiudizio alcuno al rapporto contrattuale, motivo di recesso da parte dell'assuntore, o diverse e maggiori richieste economiche in ragione della consistenza o della distanza.
- 4.19 Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende e compensa la movimentazione del personale e la dotazione delle attrezzature tutte, occorrenti all'esecuzione delle lavorazioni.
- 4.20 Gli interventi dovranno essere preventivamente disposti dalla Stazione Appaltante mediante emissione di apposito Ordinativo che potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento.
- 4.21 Tutti i prezzi si riferiscono a opere interamente finite in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
- 4.22 I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari.
- 4.23 I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 cod. civ., ivi compresa qualsiasi revisione,

aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.

- 4.24 I prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erranee fatte dall'Assuntore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall'Assuntore medesimo.
- 4.25 Sono a carico dell'Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
- 4.26 Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all'interno e all'esterno dell'area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
- 4.27 Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari eventualmente contenenti amianto, si intendono ricompresi nelle voci di listino ed da queste interamente compensate: su richiesta della Direzione del Servizio l'assuntore dovrà presentare copia dei Formulari identificativi del rifiuto timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- 4.28 L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5 - Lingua ufficiale

- 1.1 La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant'altro nell'ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall'Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 6 - Documenti contrattuali

- 1.1 Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:
 - a. l'offerta e le dichiarazioni dell'Assuntore aggiudicataria;
 - b. il Disciplinare di Gara
 - c. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d. le Leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti vigenti.

Art. 7 - Norme e prescrizioni integrative

- 7.1 L'esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, quali:
 - a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice";
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante «Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici» (d'ora in avanti anche "Regolamento"), per quanto applicabile;
 - c) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pubblici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento di attuazione (d'ora in avanti anche "Capitolato Generale");
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
 - e) il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

- 7.2 Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alla normativa alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
- 7.3 Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
- a. Contratto d'Appalto;
 - b. Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c. Lettera di invito.
 - d. Offerta presentata dall'Assuntore in fase di gara;
- 7.4 In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
- 7.5 L'Assuntore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
- 7.6 Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
- 7.7 Qualora, dopo la data di stipula dell'Accordo Quadro e fino all'ultimazione del medesimo intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte delle lavorazioni e delle forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo.
- 7.8 L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso del contratto, in materia di servizi, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
- 7.9 Rilevato che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269, all. D art. 3.b.1. l'Istituto è stato riconosciuto tra gli "obiettivi sensibili con speciali esigenze di sicurezza", in caso di subappalto/sub-affidamento delle lavorazioni da parte dell'Assuntore, fermo restando i vincoli di legge, l'Istituto si riserva di esprimere il proprio gradimento sugli Operatori allo scopo individuati.

Art. 8 - Norme generali sui materiali, i macchinari impiegati e l'esecuzione

- 8.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali, componenti e macchinari impiegati, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni tipologia di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, etc.

- 8.2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
- 8.3 Tutti i prodotti per i quali sono richiesti particolari e specifici requisiti d'uso e impiego ai fini della sicurezza, potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
- 8.4 Tra gli obblighi dell'Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli previsti dalle normative vigenti e dalle Circolari Ministeriali per l'esecuzione dei propri interventi; i modelli e documenti dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi ed ove richiesto, da un professionista abilitato e tale prestazione si intende compensata dallo sconto contrattuale offerto. Resta altresì cura ed onere dell'Assuntore l'acquisizione per conto della Stazione Appaltante di tutti i permessi ed autorizzazioni da parte delle Autorità e degli Enti preposti.

CAPO 2: TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Consegna dell'accordo quadro e inizio degli interventi

- 9.1 La consegna dell'accordo quadro si intende contestuale alla stipula formale del Contratto. L'inizio effettivo degli interventi avrà luogo con il primo ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante.
- 9.2 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dell'accordo, sotto le usuali riserve di legge, anche anteriormente alla stipula del contratto, dopo che sarà intervenuta la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.
- 9.3 Se nel giorno fissato per il primo intervento esecutivo comunicato all'Assuntore questo non si presenta, il Direttore del Servizio fissa un nuovo termine perentorio, non superiore a 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle lavorazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e, pertanto, segnalato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 9.4 L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle lavorazioni e dove richiesta, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori.
- 9.5 Per le modalità di affidamento e l'esecuzione dei singoli ordinativi, si procederà come prescritto al successivo articolo.

Art. 10 - Modalità di affidamento per gli interventi specifici di manutenzione a mezzo di contratti applicativi in regime di accordo quadro - Contabilizzazione

- 10.1 L'Accordo Quadro, a mezzo del quale verranno affidati gli interventi, trova realizzazione per il tramite di singoli contratti/ordinativi applicativi nei quali sono indicati, a titolo indicativo ed in funzione della complessità degli interventi:
 - a) la descrizione e la localizzazione dell'intervento da eseguire;
 - b) la classificazione del tipo d'intervento: "ordinario" o "urgente";

- c) il termine di ultimazione, stabilito secondo valutazione del Direttore del servizio in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
- d) i Computi Metrico Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;
- e) l'eventuale cronoprogramma lavori;
- f) l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL (D.Lgs 81/2008), l'indicazione degli eventuali rischi locali da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel piano di sicurezza sostitutivo che dovrà essere redatto dall'Assuntore;
- g) il giorno e l'ora di convocazione dell'Assuntore per la consegna del cantiere;
- l) ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'intervento, e della sua esecuzione.

I suddetti contratti applicativi saranno firmati dal RUP e dal DS.

- 10.2 In caso di lavori di "urgenza" verrà allegata ai contratti applicativi stipulati a ratifica la sola contabilità lavori ed eventuali elaborati progettuali "come eseguiti" sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla Direzione del servizio.
- 10.3 Trattandosi di lavori di manutenzione esterna degli immobili, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento, anche di carattere urgente.
- 10.4 Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione del Servizio vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore. In base all'entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
- 10.5 L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
- 10.6 In presenza di fabbisogni manutentivi ordinari ed urgenti, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Assuntore a mezzo fax o e-mail un'apposita segnalazione di intervento. L'Appaltatore entro i termini di seguito indicati al punto 6.8 provvederà ad effettuare sopralluogo e a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Stazione Appaltante redigerà apposito contratto applicativo da sottoporre alla firma dell'Assuntore il quale dovrà dare inizio ai lavori di norma entro il medesimo termine concesso per la redazione del preventivo, salvo diverso accordo con la Direzione del servizio. In caso di interventi di somma urgenza è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo. Solo in caso di interventi di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono.
- 10.7 L'Assuntore dovrà provvedere all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione, che avranno il valore di preventivi e saranno parte esecutiva dell'affidamento, ove validati ed accettati dal Direttore del servizio. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo le prescrizioni del vigente Codice, del Regolamento e delle Linee Guida ANAC.
- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all'esame del Direttore del servizio, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.

10.8 In sintesi e di seguito i vari passaggi da eseguire per ogni intervento:

- a) Ogni anomalia/esigenza di intervento deve pervenire al D.L. che provvederà ad inviare il modello allegato 3 MODELLO ORDINATIVO alla Ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro in cui è indicato se l'intervento è "**urgente**" oppure "**ordinario**".
 - per interventi di "**urgenza**" si intendono situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli impianti interessati, indice di gravità del guasto MEDIO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire con la massima urgenza e comunque ENTRO 24 ORE dalla comunicazione o segnalazione di intervento: in tal caso inoltrerà entro le 24 ORE successive il MODELLO PREVENTIVO alla Stazione appaltante, salvo difficoltà di reperimento dei materiali che devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione del servizio. In nessun caso la Ditta Appaltatrice è autorizzata ad eseguire l'intervento senza la preventiva approvazione della Direzione del servizio.
 - per interventi "**ordinari**" secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite dalla Stazione appaltante, indice di gravità del guasto BASSO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 72 ORE dalla comunicazione o segnalazione di intervento; dovrà quindi inoltrare il modello preventivo entro le successive 72 ORE alla Stazione Appaltante, salvo difficoltà di reperimento dei materiali che devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione del servizio. In nessun caso la Ditta Appaltatrice è autorizzata ad eseguire l'intervento senza la preventiva approvazione della Direzione del servizio
- b) In ogni caso in cui l'entità del lavoro si rilevasse tale da non consentirne l'esecuzione nei tempi indicati, la Ditta Appaltatrice potrà concordare e ottenere un tempo maggiore per l'esecuzione dell'intervento, facendo tempestivamente pervenire alla Stazione appaltante comunicazione scritta nella quale dovranno essere riportate le motivazioni della mancata riparazione. Le motivazioni addotte dovranno essere ritenute valide dalla Stazione appaltante a suo insindacabile giudizio, in caso contrario la Ditta Appaltatrice sarà passibile di penale. Alla conclusione dell'intervento l'Appaltatore ne darà informazione alla Direzione del servizio.
- c) nei casi previsti Il D.S. verifica la congruità/correttezza del suddetto Preventivo di cui all'allegato 4 sulla base dei Prezzari DEI indicati nel Disciplinare di Gara, dei prezzi unitari e delle quantità riportate nelle varie sezioni del Preventivo. Sarà in ogni caso data prevalenza alle voci di opere compiute rispetto a quelle composte da materiali e manodopera.
- d) Il ribasso offerto viene applicato solo sui prezzi delle opere compiute, nonché sugli utili di impresa che da contratto si fissano nel 28,50% del costo, nel caso di computo dell'intervento con manodopera in economia. L'importo della sicurezza non sarà soggetto a ribasso.
- e) Una volta approvato il modello di cui all'allegato 4 con le modalità sopra esposte, la Stazione Appaltante emette un "CONTRATTO APPLICATIVO" riportando, in sintesi, su detto modello i dati essenziali di più modelli "PREVENTIVO" allegato 4; tale Contratto Applicativo con apposta marca da bollo da € 16,00 è di fatto l'atto autorizzativo con il quale l'Istituto incarica la Ditta ad eseguire le opere e con il quale approva i lavori già effettuati a consuntivo. Il contratto applicativo deve essere a firma del Direttore Regionale (che ha il potere di spesa). Dal contratto applicativo deve essere possibile risalire sempre (stessa

numerazione) al modello PREVENTIVO di cui all'allegato 4. Inoltre deve essere indicato se trattasi di lavori a consuntivo (già effettuati) o ancora da iniziare ed autorizzare. Per ciascun intervento, ancora da iniziare, vanno indicate i termini di inizio lavori (di norma entro il medesimo termine concesso per la redazione del preventivo, salvo diverso accordo con la Direzione del servizio), la durata e la data di fine lavori (elementi essenziali di contratto).

- f) Per ogni intervento eseguito il D.S. attesta l'avvenuta esecuzione in conformità "alla regola dell'arte" dell'intervento stesso.

10.9 Per interventi eseguiti per emergenza al di fuori dell'orario di ufficio di cui all'art. 13 sarà applicata una maggiorazione del 15% sulle voci di listino. Le maggiorazioni, come del resto tutto il modulo di cui all'allegato 4 (Modulo preventivo), dovranno essere approvate dal Direttore del servizio. Le maggiorazioni non saranno applicate qualora l'Appaltatore operi oltre i tempi prescritti di intervento.

10.10 Si riassumono i modelli sopra descritti ed allegati al presente capitolato:

- Il modello "**richiesta intervento.xls**" (Allegato 3) da utilizzare per effettuare gli ordinativi dei lavori;
- Il modello "**preventivo.xls**" (Allegato 4) da utilizzare per la contabilità da preventivo e/o da consuntivo (a fine lavori per la fatturazione);

10.11 Gli interventi effettuati in regime di accordo quadro saranno contabilizzati a misura ai sensi dell'art 3 lettera e) del Codice, con prevalente applicazione delle opere compiute, ove esistenti le voci relative alle lavorazioni ordinate.

10.12 Fanno parte integrante del contratto e del presente capitolato le tariffe di cui all'allegato Elenco Prezzi.

10.13 Alle voci del suddetto Elenco sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

10.14 Si ribadisce che - in caso eccezionale di contabilizzazione in economia - sul computo delle ore di manodopera, sui noli e trasporti e sui materiali e forniture (riquadri E) C) B) del modello preventivo.xls) il ribasso si applicherà solo sulla quota parte delle Spese Generali e utile di Impresa stabilito nel 28,50%.

Art. 11 Penali

11.1 Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi "normali", verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo dell'ordinativo di riferimento per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale indicato nel singolo Ordinativo.

11.2 Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi "urgenti", verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 10, comma 8.

11.3 Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del Servizio le penali verranno applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

11.4 L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'accordo quadro relativo al lotto di riferimento.

11.5 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 - Sospensioni e proroghe

- 12.1 L'Assuntore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le lavorazioni nel termine fissato può richiedere una proroga, nei termini dell'art. 106 c.11 del Codice. Nel caso di proroga concessa per cause di forza maggiore, l'Assuntore rinuncia a chiedere i danni all'Amministrazione, danni che comunque dovranno essere adeguatamente documentati.
- 12.2 La sospensione del servizio è ammessa, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 107 del Codice.

Art. 13 - Programma esecutivo degli interventi e cronoprogramma

- 13.1 Gli interventi dovranno avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività degli uffici interessati, salvo quelli strettamente necessari all'esecuzione delle lavorazioni.
- 13.2 L'Istituto si riserva la facoltà di scegliere gli orari di esecuzione degli interventi senza che l'Assuntore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
- 13.3 Allo scopo si evidenzia la possibilità che l'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione del Servizio, possa avvenire in orari extra ufficio, in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre a tal fine, gli interventi più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione del Servizio, dovranno essere eseguiti negli orari da quest'ultima prescritti, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore oltre quanto già previsto nel computo.
- 13.4 Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno (dopo le ore 22:00) o in orario festivo, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione del Servizio, il corrispettivo delle lavorazioni sarà incrementato del 20%.
- 13.5 Pertanto devono intendersi compresi nei prezzi di appalto tutti gli oneri particolari derivanti dalla necessità di assicurare gli obblighi di cui ai punti precedenti, per cui nessun compenso specifico potrà essere richiesto a tal fine.
- 13.6 L'Assuntore, qualora non ritenesse di accettare il programma delle lavorazioni, ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio delle lavorazioni e in tempo utile per la sua approvazione da parte della Direzione del Servizio, un proprio programma esecutivo degli stessi, adeguatamente documentato delle proprie ragioni correlate alle circostanze rilevate sul luogo dell'intervento. Parimenti, di ogni variazione delle modalità di esecuzione delle lavorazioni deve essere data tempestiva e preventiva informazione alla Direzione del Servizio, che deciderà in proposito.

Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 14.1 La sottoscrizione degli Ordinativi da parte dell'Assuntore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione degli interventi.
- 14.2 Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'Assuntore dà atto, in sede di sottoscrizione degli Ordinativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi l'oggetto dell'accordo.

Art. 15 - Fallimento dell'Assuntore

- 15.1 In caso di fallimento dell'Assuntore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.
- 15.2 Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti

Art. 16 - Rappresentante dell'Assuntore, domicilio - Direttore di cantiere

- 16.1 L'Assuntore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 16.2 Se l'Assuntore non conduce direttamente le lavorazioni, deve notificare alla Stazione Appaltante, il nominativo della persona idonea a tale scopo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Assuntore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
- 16.3 L'Assuntore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore del servizio ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Assuntore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Assuntore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 16.4 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 17 - Call center e servizio fax

- 17.1 L'Assuntore è obbligato a costituire un Call Center o numero telefonico diretto che sarà attivo negli orari di chiusura degli uffici dell'Assuntore.
- 17.2 In particolare il Call Center dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa, per segnalare la necessità di esecuzione di interventi di urgenza dalle ore **18:30** alle ore **7:30** dei giorni feriali e dalle ore **18:30** del giorno prefestivo alle ore **7:30** del giorno successivo alla festività.
- 17.3 La costituzione del Call Center dovrà presupporre, da parte del concorrente:
- la disponibilità di strutture ed attrezzature adeguate;
 - la disponibilità di almeno una linea telefonica diretta e di una per il **servizio fax** dedicate per tale attività di Call Center;

ART. 18 - Riprese video fotografiche

- 18.1 L'Esecutore dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e trattamenti, attestanti l'esecuzione degli interventi stessi e lo stato dei fatti, su eventuale richiesta della Direzione del Servizio.
- 18.2 La realizzazione delle riprese video/fotografiche potranno essere necessarie per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione del Servizio.

CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA

Art. 19 – Cauzione definitiva

- 19.1 La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come prescritto nella lettera di invito

CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Remunerazione degli interventi e pagamenti dei corrispettivi.

- 20.1 Per ogni singolo Ordinativo di intervento si procederà a contabilizzazione separata delle lavorazioni eseguite fermo restando che gli importi di tutti gli Ordinativi confluiranno in un unico montante finale.
- 20.2 Gli importi riportati nel computo metrico dei preventivi o dei consuntivi redatti ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 9, del presente Capitolato speciale di Appalto, saranno così indicativamente calcolati: A) alla singola voce del listino va applicato il ribasso d'offerta; B) al valore di cui al punto A vanno aggiunti i costi della sicurezza, stimati nel 2% dell'importo A), salvo diversa determinazione della Direzione del Servizio.
- 20.3 Ai sensi dell'art. 30, c. 5 bis del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle lavorazioni eseguite è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, da liquidarsi in sede di conto finale dell'accordo quadro, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 20.4 Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105 c.9, del Codice, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a) all'accertamento della regolarità contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) alla trasmissione alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle lavorazioni dell'accordo quadro, da parte dell'affidatario e, per suo tramite, dei subappaltatori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, ai sensi del c.9 dell'art. 105 del Codice, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal D.M. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - d) al rispetto da parte dell'Assuntore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
- 20.5 Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che sarà stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.
- 20.6 L'Assuntore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG. Nello specifico, il D.L. 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:

- ☐ Codice Identificativo Gara (CIG): **quello del lotto al quale si riferisce l'intervento eseguito;**
- ☐ IPA: **UF5HHG.**
- ☐ esigibilità IVA: **SPLIT PAYMENT**

Art. 21 - Pagamenti a saldo dell'accordo quadro

- 21.1 Il conto finale dovrà essere redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione degli interventi, accertata dal Direttore del Servizio e notificata al R.U.P.; col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.
- 21.2 Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'Assuntore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; qualora l'Assuntore non firmi il conto finale nel termine indicato, il conto finale si intenderà come da lui definitivamente accettato.
- 21.3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, sarà pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale digitale. A norma dell'art. 102 c.2 del Codice il certificato di regolare esecuzione dell'accordo quadro sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle lavorazioni.
- 21.4 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Assuntore risponde per la difformità ed i vizi delle lavorazioni eseguite, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
- 21.5 L'Assuntore ed il Direttore del servizio sono tenuti ad utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché ad improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 22 - Ritardi nel pagamento

- 22.1 In caso di ritardo nei pagamenti son dovuti gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- 23.1 Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Art. 24 - Revisione prezzi

- 24.1 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 133 comma 8 del Codice e della durata dell'accordo quadro, è esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Art. 25 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti

- 25.1 L'Assuntore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E' vietata la cessione del Contratto ad opera dell'Assuntore, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti.

- 25.2 Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.
- 25.3 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva il diritto di accettare o respingere la richiesta di cessione, nei modi prescritti dalla Legge.

CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26 - Norme di sicurezza

- 26.1 Le lavorazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 26.2 L'Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 26.3 L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge, le principali delle quali sono riportate nell'elenco seguente:
- D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
 - DPR n. 1124 del 30/06/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 - DPR n. 459 del 25/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine □ DM 3/12/1985 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle so-stanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità europee (e successive modifiche ed integrazioni).
 - D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
 - DM n. 37 del 22/01/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2/12/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
 - Art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
 - Art. 673 del Codice Penale relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ri-pari (in luoghi di pubblico transito).

Art. 27 - Sicurezza delle lavorazioni

- 27.1 Nei casi previsti, l'Assuntore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, tenuto conto delle indicazioni del DUVRI.
- 27.2 L'Assuntore, nei casi di cui al comma 1, può presentare alla Stazione Appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al DUVRI, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 27.3 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 27.4 Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 28 - Subappalto

- 28.1 Il subappalto è consentito, **relativamente a ciascun ordinativo**, nei limiti ed alle condizioni stabiliti all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa (30%), si assumerà quale importo di riferimento il valore complessivo del singolo ordinativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli ordinativi e non per l'accordo quadro nella sua interezza; pertanto ogni ordinativo dovrà essere espletato direttamente dall'Assuntore per non meno del 70% del relativo importo.
- 28.2 All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo ordinativo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di preventivo, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
- 28.3 In particolare l'Assuntore potrà usufruire della facoltà di subappaltare solo qualora:
- a) tale facoltà sia stata prevista dall'Assuntore in sede di offerta, con indicazione delle tipologie di lavorazioni delle quali ci si riserva di presentare domanda. In linea generale tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - b) in sede di restituzione di ogni ordinativo ove l'Assuntore intenda ricorrere al subappalto, sia inoltrata contestuale domanda di subappalto con precisa indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto e dell'importo previsto, nonché – prima dell'esecuzione delle lavorazioni – sia formalizzata la relativa domanda corredata di tutti i documenti previsti dalla Legge;
 - c) Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate agli interventi dovrà essere inserita, a pena nullità, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, nonché l'indicazione dei costi della sicurezza;
 - d) sia verificata l'idoneità tecnica prof.le dei subappaltatori ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- 28.4 4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito della domanda scritta dell'impresa.
- 28.5 il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei singoli ordinativi, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate all'art 80 del D. Lgs 50/2016.
- 28.6 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
- 28.7 Le lavorazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il subAssuntore non può subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del subappalto.
- 28.8 Rilevato che ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 269, all. D art. 3.b.1., l'Istituto è stato riconosciuto tra gli *"obiettivi sensibili con speciali esigenze di sicurezza"*, in caso di

subappalto/subaffidamento delle lavorazioni da parte dell'Assuntore, fermo restando i vincoli di legge, l'Istituto si riserva di esprimere il proprio gradimento sugli Operatori allo scopo individuati.

Art. 29 - Responsabilità in materia di subappalto

- 29.1 L'Assuntore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavorazioni subappaltate.
- 29.2 Il Direttore del Servizio ed il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008 (ove presente) ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 29.3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il singolo contratto applicativo e l'intero Accordo Quadro in danno dell'Assuntore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. **A tal fine si fa presente che l'INPS potrà effettuare controlli a campione sui lavoratori che saranno presenti in cantiere o entreranno, per conto della Ditta o dei Subappaltatori, nelle proprie sedi o edifici di proprietà.**

Art. 30 - Pagamento dei subappaltatori

- 30.1 Ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subAssuntore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subAssuntore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Assuntore;
 - c) su richiesta del subAssuntore e se la natura del contratto lo consente;
- 30.2 La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subAssuntore.

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 31 - Accordo bonario e transazione

- 31.1 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 32 - Definizione delle controversie

- 21.1 Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'Assuntore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o del contratto normativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro esclusivo di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 33.1 L'Assuntore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, e in particolare:
- a) nell'esecuzione delle lavorazioni che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Assuntore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Assuntore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Assuntore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Assuntore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 33.2 Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Assuntore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del presente Capitolato Speciale.
- 33.3 In ogni momento il Direttore del Servizio e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Assuntore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Assuntore o del subAssuntore autorizzato.
- 33.4 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Assuntore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Assuntore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 33.5 Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Assuntore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
- 33.6 La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 34 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

- 34.1 La stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti applicativi (ordinativi), l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Assuntore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

34.2 Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante

Art. 35 - Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto.

35.1 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione del servizio e manutenzione

- 36.1 Quando sarà raggiunta la completa e perfetta ultimazione di tutte le lavorazioni conferite a seguito dei singoli Ordinativi ricevuti, in esito a formale comunicazione dell'Assuntore di intervenuta ultimazione delle lavorazioni, il Direttore del servizio effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni del verbale di consegna.
- 36.2 Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore del servizio come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità degli stabili. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato. Verrà redatto un verbale di constatazione dello stato delle opere e le lavorazioni occorrenti potranno essere eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute e per i danni dovuti al ritardo di utilizzazione delle opere stesse ai sensi dell'art. 199 del Regolamento.
- 36.3 Dalla data del verbale di ultimazione delle lavorazioni decorre il periodo di manutenzione, che deve intendersi compresa nell'appalto; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Le eventuali penali per la mancata manutenzione verranno detratte dalla rata di saldo.

Art. 37 - Conto finale

- 37.1 Il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione delle lavorazioni, accertata con apposito verbale.

Art. 38 - Termini per la verifica di regolare esecuzione del contratto

- 38.1 Ai sensi dell'art. 102 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 al termine di tutte le lavorazioni il Direttore del Servizio redigerà, entro 6 mesi dal verbale di ultimazione, il certificato di regolare esecuzione del contratto.
- 38.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Assuntore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore del servizio, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nello schema di contratto, in proporzione all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle lavorazioni occorrenti al ripristino.
- 38.3 Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione delle lavorazioni se l'Assuntore non avrà consegnato al Direttore del Servizio i Formulari identificativi del rifiuto, ove richiesti, timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto

dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Al riguardo, prevedendosi una consegna anticipata, trova applicazione l'art. 230 del d.P.R. 207/10.

CAPO 10 – NORME FINALI

Art. 39 - Tracciabilità dei pagamenti

- 39.1 Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 26, commi 1 e 2, e 27, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 4.
- 39.2 Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
- a) per pagamenti a favore dell'Assuntore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 39.3 I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 39.4 Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al relativo.
- 39.5 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera g), del presente Capitolato Speciale.
- 39.6 I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
- 39.7 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 40 - Sopralluoghi in sede di offerta.

- 40.1 Per tale procedura, ai fini della formulazione dell'offerta economica, non sono previsti sopralluoghi obbligatori.

Art. 41 - Utilizzo di materiale riciclato.

- 41.1 All'attualità non si rinvencono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale riciclato tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
- 41.2 Fermo restando quanto esposto nel comma 1, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003 n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri di legge, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
- 41.3 L'Assuntore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
- 41.4 L'Assuntore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
